COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI

PROVINCIA DI BARI

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Cod. Fisc. 00827390725

<----------->

Copia Deliberazione Giunta Comunale

N. 67 Del 08-07-2011

OGGETTO:	ATTO DI CITAZIONE CHIMIENTI R.C/ COMUNE : DETERMINAZIONI

L'anno **duemilaundici,** il giorno **otto** del mese di **luglio** alle ore **12:30** con seguito nella sede Comunale, si è riunita la Giunta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato nelle persone dei signori:

Avv. Baccellieri Antonio	Sindaco	P
Prof. Loiacono Giuseppe	Vicesindaco	P
Sig. Giannone Vito Nicola	assessore	P
Rag.Rizzi Pasquale	assessore	A
Sig. Bellino Vito	assessore	A
Prof. Gigante Giacomo	assessore	P
Rag.Silletti Nicola	assessore	A

Assume la Presidenza il Avv. Baccellieri Antonio (Sindaco).

Assiste il Segretario Comunale DOTT. LOZZI ERNESTO

Parere di **REGOLARITA' TECNICA**
Favorevole **,** 06-07-011
Dott.ssa Campanella Maria Anna

Parere di **REGOLARITA' CONTABILE**
Favorevole **,** 08-07-011
Dott.ssa Centrone Antonietta

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso
che con atto di citazione notificato il 13.6.2011 la sig.ra C. R. , tramite il suo procuratore in giudizio, ha chiamato in giudizio dinanzi alla sede distaccata di Rutigliano del Tribunale Civile di Bari, all'udienza del 29-7-2011, questo Ente contestandone la sua la responsabilità per il sinistro verificatosi il 9/11/2010 allorquando, percorrendo a piedi la via Scalera di questo territorio, inciampava e rovinava al suolo riportando danni personali e materiali quantificati in €. 672.00 circa, oltre alle spese di giustizia ed interessi legali;

Considerato che la materia negli ultimi tempi ha subito un diverso orientamento da parte della Giurisprudenza di merito, infatti secondo un indirizzo l'utente che subisce danni in seguito all'utilizzazione della strada pubblica, può invocare a sostegno delle proprie pretese risarcitorie, unicamente la disciplina di cui all'art. 2043 c.c., norma dell'ordinamento posta a tutela del generale principio del *nemienm ledere*, non trovando invece applicazione la presunzione aggravata di responsabilità, sancita dall'art. 2051 c.c. che, nel regolamentare la responsabilità del custode per i danni cagionati dalle cose in custodia, non può essere invocata per il proprietario delle strade pubbliche, la cui notevole estensione impedisce infatti al proprietario di esercitare su di esse quel potere di fatto sul bene, che costituisce il presupposto imprescindibile della custodia sancita dall'art. 2051 c.c., secondo un altro orientamento più recente, invece, i Giudici sono stati indotti ad un nuovo esame della questione, sull'impulso dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 156 del 1999, ritenendo che nei casi di specie debba applicarsi l'art. 2051 cc., che prevede la responsabilità del custode per i danni cagionati dalle cose che egli ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito;

Che tale orientamento dottrinale, seguito anche da taluna giurisprudenza di merito e di legittimità, sostiene che la citata disposizione sia applicabile anche agli enti pubblici, almeno nei casi in cui è possibile un concreto esercizio del potere di controllo e di vigilanza sulla strada;

Che a seguito di tale interpretazione potrebbe derivare che il Comune, in qualità di proprietario della cosa pubblica (strade), sia tenuto all'obbligo di provvedere alla sua manutenzione e alla sua custodia, con conseguente operatività del criterio di imputazione dei danni ex art. 2051;

Ritenuto opportuno, pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni , al fine di evitare l'alea di un giudizio, in ragione peraltro della esiguità della materia del contendere, proporre alla controparte di risarcire il danno lamentato, offrendo a tacitazione e ristoro di ogni avversa pretesa la somma omnicomprensiva di €.----------;

Visti i pareri favorevoli espressi ex art. 49 del TUEL 267/2000, dal responsabile del servizio contenzioso e di ragioneria;

Ad unanimità di voti favorevoli, resi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. Di transigere la lite instaurata dalla Sig.ra C.R., per il riconoscimento del danno di cui in premessa offrendo a tacitazione e ristoro di ogni avversa pretesa la somma compresa tra un minimo di €. ----------ed un massimo di €. ----------, demandando al capo sezione AA.GG. il compito di porre in essere gli atti conseguenti;

2. Di fornire inoltre l'indirizzo di costituirsi in giudizio, qualora la trattativa dovesse fallire, autorizzando sin d'ora il Sindaco ad affidare specifico incarico all'avv. ---------- con studio in ---------- , alla via ----------,

3. Di impegnare la somma di Euro 700,00, con imputazione al cap. 510 del Bilancio 2011 , epigrafato "Spese per liti, arbitraggi, transazioni".

4. Di dare atto che l'impegno è presumibile stante l'impossibilità al momento di conoscere il complessivo andamento del giudizio e quantificarne pertanto il relativo costo.

5. Di dare atto, altresì, che in esecuzione della Legge 248/2006, il compenso spettante al professionista sarà determinato con riferimento ai valori minimi delle tariffe professionali vigenti, come segue:
    a. in caso di esito favorevole per l'ente, con condanna di controparte alle spese, nella misura liquidata in giudizio;
    b. in caso di esito favorevole, ma con compensazione delle spese di lite, ridotto nella misura del 20% ;
    c. in caso di soccombenza parziale, abbandono e/o estinzione del giudizio, ridotto nella misura del 30%;
    d. in caso di soccombenza completa, ridotto nella misura del 50 %;
    e. trattandosi di situazioni giuridiche e processuali analoghe si applicherà il compenso, così come determinato ai punti che precedono, con riferimento ad un'unica posizione senza maggiorazioni.

6. Di stabilire che l'applicazione dei suddetti criteri, non esclude la facoltà dell'Ente, ove le circostanze lo richiedano, di ottenere il parere di congruità espresso dal competente Ordine Professionale.

7. Di far sottoscrivere la presente deliberazione al professionista incaricato per espressa accettazione delle clausole di cui ai punti 5 e 6 .

8. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma, dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

LA G.M.

Vista la proposta che precede

DELIBERA

Di affidare al Capo Sezione AA.GG. l'incarico di proporre di transigere la lite offrendo la somma massima onnicomprensiva di € 450,00.

Il Responsabile del Procedimento

_____

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Baccellieri Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT. LOZZI ERNESTO

N. …….

PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Sannicandro di Bari il …….…… e vi rimarrà per 15 giorni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT. LOZZI ERNESTO

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Sannicandro di Bari, lì ……

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. LOZZI ERNESTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Sannicandro di Bari dal …… al ……..

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT. LOZZI ERNESTO